



Indice

Art. 1 - Oggetto e Scopo.....	2
Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione	2
Art. 3 - Rappresentanza Legale.....	3
Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco.....	3
Art. 5 - Compenso riconosciuto al Professionista	4
Art. 6 - Condizioni.....	4
Art. 7 - Revoca degli incarichi.....	5
Art. 8 - Formazione e tenuta dell'elenco.....	5
Art. 9 - Cancellazione dall'elenco.....	5
Art.10- Incarichi a Professionisti non inseriti negli elenchi.....	5
Art.11-Entrata in vigore.....	6
Art.12-Pubblicità.....	6
Art.13- Trattamento dei dati.....	6
Art.14- Norme di rinvio	6
Art.15- Riferimenti.....	6



Art. 1 - Oggetto e Scopo

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la formazione, la tenuta e l'utilizzo dell'elenco degli Avvocati cui conferire eventuali singoli incarichi di: 1) rappresentanza e difesa in giudizio in relazione ad una specifica lite già esistente o per l'attività di difesa relativa ad una controversia anche solo eventuale; 2) assistenza, rappresentanza e difesa, tra gli altri, nei procedimenti di mediazione/conciliazione/negoziiazione assistita/arbitrato; 3) consulenza, predisposizione e formulazione di pareri 'in sede precontenziosa' a favore e nell'interesse dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

Quanto agli affidamenti di incarichi di consulenza, predisposizione e formulazione di pareri 'non contenziosi', si rinvia al regolamento concernente l'affidamento di incarichi occasionali di competenza del servizio Gestione risorse umane.

2. Il predetto elenco, suddiviso in sezioni, sarà utilizzato allo scopo di conferire singoli incarichi ad avvocati di comprovata esperienza, in conformità ai principi di imparzialità, economicità trasparenza, parità di trattamento e pubblicità

3. L'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, l'assistenza, tra gli altri, nei procedimenti di mediazione/conciliazione/negoziiazione assistita/arbitrato nonché l'attività di consulenza legale a favore dell'Azienda è, in via prioritaria e generale, affidata all'UOS Ufficio Legale di AOUI Verona come da Atto aziendale vigente.

4. È consentito affidare incarichi a legali esterni in caso di controversie relative a liti, già in atto o eventuali, di particolare delicatezza e/o rilevanza degli interessi pubblici coinvolti in ordine alle quali sia ravvisata l'opportunità da parte della Direzione aziendale di rivolgersi ai professionisti esterni con idonea specializzazione ed esperienza.

5. L'elenco potrà altresì essere utilizzato anche per la difesa dei dipendenti di AOUI che abbiano fatto richiesta di patrocinio legale, ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale (ad es., art. 67 CCNL Area della Sanità 2016- 2018).

6. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporterà, né per l'AOUI Verona, né per i propri dipendenti, alcun obbligo di conferire a qualsivoglia titolo incarichi ai Professionisti risultanti in elenco.

7. Con l'Avviso pubblico non si intende procedere all'affidamento di un servizio di rappresentanza legale, ma unicamente formare un elenco di legali che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare eventuali incarichi ad hoc, di volta in volta, conferiti alle condizioni ivi specificate.

8. Gli incarichi di cui al presente Regolamento, relativi alla rappresentanza legale da parte di un Avvocato esterno, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 18.4.2016, nr. 50 e s.m.i. "Codice degli Appalti", sono annoverati tra i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione

1. Per l'affidamento degli incarichi a legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai Professionisti singoli, associati, o a società tra avvocati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.

2. Possono essere iscritti gli Avvocati, singoli, associati o in società, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal diritto vigente;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) assenza di condizioni che limitino o escludano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) iscrizione all'Albo professionale da almeno 5 anni;
- e) comprovata esperienza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione in elenco, tra le seguenti:
 - diritto penale;
 - diritto privato;
 - diritto amministrativo e contabile;



- diritto del lavoro – pubblico impiego;
- diritto tributario;
- patrocinio legale dei dipendenti ai sensi dei vigenti contatti collettivi nazionali di lavoro;
- f) assenza di condanne per reati dolosi né carichi penali pendenti, né essere sottoposti a misure di prevenzione e, comunque, insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
- g) assenza di sanzioni disciplinari o procedimenti disciplinari in corso;
- h) assolvimento di tutti gli obblighi tributari, erariali e previdenziali ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- i) nonché degli ulteriori requisiti previsti dal presente regolamento e da "*Avviso Pubblico per la formazione elenco di Avvocati per il conferimento di incarichi legali della AOUI Verona- Mod. 01*".

3. Gli Avvocati iscritti si impegnano a comunicare all'AOUI VR l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi entro 30 giorni dall'insorgere della stessa.

4. L'iscrizione ha luogo, a seguito di pubblicazione di apposito avviso, su domanda conforme al Mod02 sottoscritta dal professionista interessato o dal rappresentante dello studio associato o della società tra avvocati, alla quale deve essere allegato:

- a) curriculum professionale con indicazione degli incarichi pregressi, delle attività svolte, delle specializzazioni, titoli accademici o professionali e delle pubblicazioni attinenti alla materia legale per cui si chiede l'iscrizione.

Al fine di consentire una più appropriata valutazione del CV è possibile allegare scheda riepilogativa della carriera professionale, indicante numero e valore economico degli incarichi pregressi;

- b) copia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- c) numero C.F. e P. Iva;
- d) autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in ordine al possesso dei requisiti di cui al presente regolamento;
- e) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda o in conflitto con gli interessi dell'ente per la durata del rapporto instaurato;
- f) l'impegno a rendere senza oneri all'Azienda, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.

5. I professionisti e gli studi professionali già iscritti possono presentare, in ogni momento, un aggiornamento dei loro curricula, ovvero presentare domanda di essere cancellati dall'Elenco.

6. La richiesta di iscrizione all'Elenco, così come ogni eventuale aggiornamento/variazione dei curricula, deve essere presentata, esclusivamente a mezzo Pec, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

Art. 3 - Rappresentanza Legale

1. La rappresentanza in giudizio dell'AOUI Verona è riservata esclusivamente al Direttore Generale *pro tempore* o, in caso di assenza o impedimento, al Direttore Sanitario o al Direttore Amministrativo, che lo sostituisce.

2. Il Direttore Generale dispone la costituzione in giudizio sia nel caso in cui l'AOUI è attore/ricorrente sia nel caso in cui è convenuto/resistente/responsabile civile.

3. Il Direttore Generale decide, altresì, l'eventuale costituzione di parte civile dell'Azienda nei procedimenti penali.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1. Valutata l'opportunità di resistere in giudizio, o di avviare un'azione legale, il Direttore Generale mediante formale atto deliberativo, individuerà il legale da incaricarsi, secondo i seguenti criteri:

- a) specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico;
- b) esperienza formativa, professionalità e competenze tecniche risultanti dal curriculum;

- c) congruità ed equità della parcella offerta;
 - d) rotazione degli iscritti: sarà applicato per ciascun settore ovvero materia di riferimento, il principio della alternanza tra gli iscritti nelle singole sezioni dell'elenco, comunque derogabile nel caso di incarichi urgenti o di particolare complessità tecnico – giuridica ovvero quando la peculiarità dell'incarico richieda uno stretto rapporto fiduciario con la Direzione Aziendale o nelle fattispecie che presentino carattere di complementarità o consequenzialità dell'oggetto della causa con altri incarichi in precedenza affidati o esaminati dal Professionista. In tali casi gli incarichi possono essere affidati direttamente, illustrando espressamente le specifiche ragioni logico-motivazionali della scelta, nella deliberazione del Direttore Generale di conferimento dell'incarico.
2. Il professionista incaricato si impegna a firmare l'apposito disciplinare di incarico che gli sarà sottoposto al momento dell'affidamento dell'incarico.
3. Non possono essere incaricati i Professionisti che:
- in precedenza non abbiano assolto, con puntualità e diligenza, agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'AOUI Verona;
 - al momento del conferimento dell'incarico si trovino in conflitto di interesse, come definito dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense, con l'AOUI Verona per avere in essere rapporti di patrocinio contro l'Azienda medesima per conto di terzi privati o pubblici, oppure l'attività possa interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
4. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi in cui la natura della prestazione implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e della congruità della spesa.
5. In caso di richiesta di patrocinio legale in ambito penale da parte del dipendente che ne abbia diritto, la scelta sarà effettuata dal dipendente stesso, che potrà individuare il legale cui affidare l'incarico nell'ambito dell'elenco.

Art. 5 - Compenso riconosciuto al Professionista

1. Ai sensi della legge 31.12.2012 nr. 247 e s.m.i. avente ad oggetto "Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense" ed in particolare dell'art 13 comma 5, il Professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, distinguendo fra oneri, spese e compenso professionale, nonché ad indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/2012 convertito in Legge con modificazioni dalla L. 24.3.2012 nr. 27 e s.m.i., la misura del compenso dovrà essere resa nota all'Azienda prima del conferimento dell'incarico ed al riguardo il Professionista dovrà presentare apposito preventivo di massima redatto, di norma, applicando compensi non superiori ai minimi previsti dai Decreti Ministeriali nel tempo vigenti, (attualmente D.M. n. 55 del 10.3.2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022), specificando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di compenso, oneri, spese e contributi.
3. Eventuali maggiorazioni dovranno essere adeguatamente documentate e giustificate con eventuale liquidazione delle stesse da parte del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
4. L'ammontare dell'eventuale acconto in misura non superiore al 30% del compenso complessivo previsto, potrà essere richiesto con la trasmissione all'Azienda del primo atto difensivo depositato.
5. Non si darà luogo ad acconti se il compenso complessivo previsto è inferiore a Euro 3.500,00 lordi.
6. Il saldo sarà corrisposto al termine dell'incarico, dopo il deposito del provvedimento che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico e dopo che il Professionista avrà comunicato per iscritto l'intervenuto deposito, prospettando nel contempo ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Azienda, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi di ogni sorta.



7. In caso di estinzione o abbandono del giudizio, il preventivo già formulato del professionista al momento del conferimento dell'incarico sarà ridotto in sede di liquidazione, sulla base dell'attività effettivamente svolta.

Art. 6 - Condizioni

1. L'incarico *ad hoc* viene conferito, di volta in volta, con deliberazione del Direttore Generale nella quale dovrà essere indicato:

- a) il valore della controversia;
- b) l'ammontare presunto del compenso comprensivo di oneri, spese e contributi;
- c) l'impegno del Professionista, ove a conclusione dell'incarico il compenso richiesto risulti superiore all'importo preventivato, a documentare e giustificare le maggiorazioni con eventuale liquidazione della parcella da parte del competente Ordine professionale.
- d) l'obbligo del legale incaricato, senza alcuna spesa aggiuntiva, di relazionare, trasmettere gli atti depositati per conto dell'Azienda e da controparte e fornire costanti e tempestive notizie sullo stato della controversia con indicazione dell'attività di volta in volta espletata.

Art. 7 - Revoca degli incarichi

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento e con le norme deontologiche.
2. Gli incarichi possono essere revocati, altresì, per l'oggettiva impossibilità da parte del Professionista di svolgere personalmente l'incarico o per il venire meno del rapporto fiduciario che sottende al medesimo.
3. Alla revoca dell'incarico provvede il Direttore Generale della AOUI mediante formale deliberazione.

Art. 8 - Formazione e tenuta dell'elenco

1. Gli Avvocati che avranno presentato la propria candidatura nei termini previsti, se in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso - Mod01 - saranno iscritti nell'elenco secondo l'ordine alfabetico.
2. L'elenco formato e tenuto dalla UOS Ufficio Legale sarà suddiviso in sotto elenchi distinti per le materie specificate all'art. 2 e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'AOUI Verona.
3. I Professionisti, all'atto della presentazione della domanda -Mod.02- dovranno specificare la/le sezione/i dell'elenco in cui chiedono di essere iscritti.
4. L'elenco avrà validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione e sarà automaticamente prorogato sino all'approvazione di altro elenco.
5. L'elenco, anche prima della scadenza, potrà essere aggiornato e/o integrato su espressa richiesta di Professionisti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. Potrà, altresì, essere revocato secondo le specifiche esigenze dell'Azienda, senza riconoscimento di alcun indennizzo e/o risarcimento in favore degli iscritti.

Art. 9 - Cancellazione dall'elenco

1. Sarà disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti, degli studi associati o delle Società di Avvocati che:

- a) notificheranno all'AOUI il non interesse a permanere in elenco sino alla scadenza di validità dello stesso;
- b) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- c) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- d) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- e) abbiano accettato da terzi incarichi contro l'AOUI Verona;
- f) siano comunque, responsabili di gravi inadempienze verso l'AOUI Verona.



Art. 10 - Incarichi a Professionisti non inseriti negli elenchi

1. L'AOU Verona quando la causa implichi la soluzione di problemi tecnico-giuridici di particolare complessità, nei casi di urgenza o quando la peculiarità dell'incarico richieda uno stretto rapporto fiduciario con la Direzione Aziendale, si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti di particolare comprovata esperienza, anche al di fuori dell'elenco aziendale, che dovranno comunque essere in possesso dei requisiti e garantire, relativamente al compenso, gli stessi parametri previsti per gli iscritti.
2. In tali casi gli incarichi possono essere affidati direttamente, illustrando espressamente nella deliberazione del Direttore Generale le specifiche ragioni logico-motivazionali della scelta.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione.

Art.12- Pubblicità

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito internet aziendale www.aovr.veneto.it, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori strumenti ritenuti utili ed opportuni a fini di pubblicità e trasparenza.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e comunicati al Dipartimento della funzione pubblica a norma dell'art. 53, comma 14, e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
3. L'Elenco dei professionisti ed il Registro degli incarichi sono pubblici.

Art.13- Trattamento dei dati

1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d. lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR 679/2016.

Art 14- Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Art. 15 - Riferimenti

- d.L. n. 1/2012 convertito in Legge con modificazioni dalla L. 24.3.2012 n. 27 e s.m.i.;
- legge 31.12.2012 nr. 247, Codice della deontologia forense;
- d. lgs. 33/2013, *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- D.M. n. 55 del 10.03.2014;

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1- 37126 Verona – P.IVA/Codice Fiscale 03901420236

- art. 67 CCNL Sanità 2016-2018;
- Consiglio di Stato, parere n. 2017 del 3.8.2018;
- d. lgs. 10.08.2018 n. 101 di adeguamento al GDPR 679/2016;
- Consiglio ANAC deliberazione n. 907 del 24.10.2018 “Linee Guida n. 12 Affidamento dei servizi legali”;
- D.M. n. 147 del 13.08. 2022;
- Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023 con cui si approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- Modo1 “*Avviso Pubblico per la formazione elenco di Avvocati per il conferimento di incarichi legali della AOUI Verona*”;
- Modo2 “*Domanda di partecipazione ad Avviso Pubblico per la formazione elenco di*